

ALL. A)

REGIONE TOSCANA
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno il giorno del mese di negli Uffici della Regione
Toscana posti in Firenze Via di Novoli n. 26,

TRA

Regione Toscana, con sede in Firenze Palazzo Strozzi Sacratì – P.zza del Duomo, 10 (C.F. 01386030488), nella persona della Dott.ssa Angela Di Ciommo nata a il nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio e Logistica, domiciliata presso la sede dell'Ente e autorizzata con decreto dirigenziale n. 3545 del 30/08/2011, in applicazione della LR. 1/2009 ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente che rappresenta

E

Ente Terre regionali Toscane con sede legale in Firenze, Via di Novoli 26 (P.I./Cod. fiscale 00316400530) nella persona del Dott. Claudio Del Re nato il in qualità di Direttore dell'Ente, ai sensi della LR 80/2012.

Premesso che:

- a seguito della LR 83/95 di istituzione dell'Azienda Agricola di Alberese e della DGR 4514/95, vengono assegnati in uso alla stessa alcuni beni di proprietà regionale tra cui gli immobili posti nel Comune di Grosseto nel Parco Naturale della Maremma denominati Abitazione e Chiesa, Torre di Collelungo, Fattoria Granducale, Pollaio, Monastero di San Rabano e Torre di Castel Marino;
- con decreto dirigenziale 4486 del 28/06/1996 i beni di cui sopra sono dati in uso con concessioni amministrative all'Azienda a canone ricognitorio;
- gli atti di concessione di cui sopra vengono ad ogni scadenza rinnovati fino al 30/06/2014 sempre a canone ricognitorio;

- con LR 80/2012 l'Azienda Agricola di Alberese viene trasformata in Ente pubblico Terre Regionali Toscane;
- ai sensi in particolar modo degli artt 1 e 2 della LR di cui sopra e del parere dell'Avvocatura Regionale, agli atti dell'ufficio (prot. AOOGR 119028/A.10.60 del 09/05/2014), permangono gli stessi presupposti su cui sono state rilasciate le precedenti concessioni.

Con il presente atto, approvato con decreto n. del esecutivo a norma di legge si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Oggetto

La Regione Toscana, come sopra rappresentata, dà in concessione all'ente pubblico Terre Regionali Toscane, i seguenti immobili posti nel Comune di Grosseto– Parco Naturale della Maremma:

- Abitazione e Chiesa meglio identificate al NCEU dello stesso Comune al foglio 156 part. 19 sub. 4, 5, 6, 7;
- Torre di Collelungo - foglio 160 part. 11;
- Fattoria Granducale - foglio 156 part.20 sub 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15;
- Pollaio – foglio 156 part. 15;
- Monastero di San Rabano – foglio 162A part. 19;
- Torre di Castel Marino – foglio 160 part. 4.

Tutti i locali di cui sopra sono adibiti ad uso agro-turistico culturale e promozionale e non possono essere usati per altri scopi.

Art. 2 – Durata

La concessione per i beni di cui all'art. 1 ha durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data del 01/07/2014 con termine il 30/06/2020. Per l'eventuale rinnovo il concessionario dovrà presentare regolare domanda sei mesi prima della scadenza.

Art. 3 – Canone

Il canone ricognitorio annuo è fissato in € 180,00 (centoottanta/00) per ognuno dei beni identificati all'art. 1 del presente atto per un totale di Euro 1.080,00 (milleottanta/00) da versarsi in unica rata anticipata mediante girofondo sul conto di contabilità speciale di Tesoreria Unica

Tale importo può essere aggiornato ogni tre anni con atto del dirigente competente in materia di patrimonio, in relazione alle mutate condizioni economico-finanziarie generali.

Art. 4 – Consegna

Gli immobili si intendono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna. Il concessionario si obbliga a riconsegnarli in buono stato di conservazione alla cessazione della concessione.

Art. 5 – Innovazioni

E' fatto espresso divieto al concessionario di eseguire o far eseguire sugli immobili, senza preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura, le quali, anche se autorizzate, rimarranno comunque acquisite alla parte proprietaria senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi o rimborsi spese al termine della concessione.

Resta comunque valido il diritto dell'amministrazione regionale di pretendere il ripristino delle condizioni preesistenti a spese del concessionario.

In caso di inadempimento vi provvederà direttamente l'Amministrazione Regionale addebitando le spese al concessionario.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva il diritto di accedere agli immobili salvo preavviso all'interessato, per verifiche o per i lavori che riterrà necessari.

Art. 6 – Interventi del concedente

Il concessionario riconosce all'Amministrazione regionale il diritto di eseguire sui beni, senza indennità, compenso o riduzione, gli interventi che riterrà opportuno a suo insindacabile giudizio, anche se ciò comporterà limitazione o temporanea cessazione del godimento degli stessi.

Art. 7 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

Sono a carico del concessionario tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie (quest'ultime con preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente) inerenti all'uso dei beni concessi, nonché tutte quelle altre riparazioni che, in base alla Legge ed agli usi locali, fanno carico agli occupanti. Qualora il concessionario non si attenga a quanto concordato, l'Amministrazione lo inviterà a farlo, fissando un termine perentorio, scaduto il quale, il concedente stesso provvederà all'esecuzione a rischio, pericolo e spese del concessionario.

Art.8 – Utenze

Il concessionario assume a proprio carico gli oneri accessori quali utenze, allacciamenti e consumi (luce, acqua, gas, telefono, riscaldamento ecc).

Art. 9 – Servizi Pubblici

L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità circa il funzionamento, durante la concessione, dei servizi pubblici (luce, acqua, gas, telefono, riscaldamento ecc.).

Art. 10 - Responsabilità

L'Amministrazione Regionale non è responsabile per danni a persone e a cose verificatisi nell'esercizio della concessione da qualunque causa derivanti e a chiunque imputabili.

Art. 11 – Assicurazione

Alla sottoscrizione del presente atto il concessionario consegnerà alla Regione Toscana copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi di incendio, scoppio e fulmini e perimento che l'Ente ha già sottoscritto per tutti i beni immobili propri e per quelli in uso a qualunque titolo e che ha una durata che copre la durata della concessione e il valore degli immobili di cui all'art. 1; ogni onere inerente la polizza o le polizze stipulate è e rimane a carico del concessionario obbligato a comunicarne gli estremi all'Amministrazione Regionale.

Nell'eventualità del sinistro qualunque differenza tra l'indennizzo pagato dall'assicurazione e il danno è a carico del concessionario.

Art. 12 – Revoca

La concessione potrà essere revocata qualora il concessionario:

- si sia reso moroso nel pagamento del canone;
- abbia cessato l'uso dei beni o ne faccia uso diverso da quello per il quale la concessione è assentita;

L'Amministrazione regionale inoltre, a suo insindacabile giudizio, potrà, per sopravvenute e motivate ragioni di interesse pubblico procedere alla revoca della concessione senza che per ciò il concessionario possa pretendere alcun indennizzo o rimborso.

La revoca verrà comunicata con un preavviso di almeno tre mesi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

E' data facoltà al concessionario di rinunciare per giustificati motivi alla concessione prima della scadenza con almeno sei mesi di preavviso.

Art. 13 – Registrazione

Il presente atto è soggetto alla registrazione fiscale secondo le modalità previste dal DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese di registrazione sono tutte a carico del concessionario.

Art. 14– Spese

Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto o da esso derivanti sono a carico del concessionario.

Art. 15 – Foro competente

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.

Art. 16 – Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente atto le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/2004 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R. 23/11/2005 n.61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini in materia di concessioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Concessionario

p. Regione Toscana

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile il concessionario dichiara di aver preso visione di quanto precede e approva separatamente ed esplicitamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente atto:

art.7 (Manutenzione ordinaria e straordinaria), art.9 (Servizi Pubblici), art.10 (Responsabilità), art.12 (Revoca) e art.15 (Foro competente).

Il Concessionario